

Linee guida per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi nell'Unione europea



Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige



Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige



Rip. 40
Diritto allo studio,
Università e Ricerca Scientifica



Rip.39
Ufficio per l'integrazione europea
Antenna Europe Direct

Linee guida
per il riconoscimento
delle qualifiche
e dei diplomi
nell'Unione europea

“Integrazione europea”! Ciò che è iniziato come processo economico e politico, si è trasformato ora in realtà e quotidianità per tutti i cittadini dell’Unione europea.

L’Europa offre a tutti noi possibilità e chances tramite le quali le nostre idee possono essere realizzate e le nostre aspettative pienamente realizzate. Tra queste l’Europa offre la possibilità di recarsi in un altro paese senza grossi ostacoli amministrativi e di poter usufruire di diritti fondamentali quali la libertà di circolazione, la libera prestazione di servizi e la libertà d’insediamento.

L’Unione europea ha voluto, con l’“Anno europeo della mobilità”, porre l’accento su questo aspetto, incentivando sempre di più la consapevolezza verso i vantaggi della mobilità e offrendo gli strumenti ai cittadini per realizzarla. Per raggiungere il traguardo di un’Europa mobile sono decisivi l’eliminazione di eventuali ostacoli amministrativi e la facilitazione della procedura di riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali.

Queste “Linee guida” vogliono dare un contributo al fine di offrire soprattutto informazioni di carattere pratico e giuridico, di rendere noti indirizzi e strumenti che consentono di usufruire in maniera ottimale delle possibilità di un’Europa mobile. Solo chi conosce i propri diritti e le proprie opportunità, ha la possibilità di avvalersene.

Il Presidente della Provincia
Dott. Luis Durnwalder

introduzione

introduzione

Una buona formazione è oggi requisito irrinunciabile per la riuscita nella vita professionale. L'internazionalizzazione gioca in questo senso un ruolo sempre maggiore: uno sguardo al di fuori del proprio ambiente non amplia solo gli orizzonti, ma anche il raggio d'azione nella pianificazione della carriera professionale.

Sempre più cittadini dell'Unione europea, e fortunatamente anche gli abitanti della nostra provincia, approfittano della possibilità di assolvere la propria formazione o parte di questa o lo studio al di fuori dei confini geografici nazionali.

Chi sceglie questo percorso incontra ancora ostacoli burocratici e istituzionali soprattutto al momento del riconoscimento del titolo accademico o dell'abilitazione professionale conseguita all'estero.

La brochure "Linee guida" è stata pensata per aiutarvi; il suo intento è quello di informare in maniera breve e chiara sulle diverse possibilità di riconoscimento dei titoli accademici e delle qualifiche professionali, sugli uffici incaricati all'interno dell'amministrazione provinciale e sulle diverse istituzioni competenti.

L'esperienza insegna che alcune difficoltà ed ostacoli non si presentano se chi sceglie l'estero come luogo per la sua formazione si è informato in precedenza in merito al riconoscimento dello studio o della qualifica.

Vi auguro cari lettori, ogni bene per il vostro percorso formativo ovunque esso vi porti!

Dott. Otto Saurer

Assessore alla scuola tedesca, formazione professionale tedesca e ladina,
diritto allo studio e università

INDICE

PARTE I Regolamentazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Fondamenti di diritto comunitario	7
1.1. Riconoscimento accademico	8
1.2. Riconoscimento professionale	9
2. Fonti normative	10
2.1 Informazioni relative alle formalità	11
2.2 Professioni e ordini	12
3. Regolamentazioni future conformi alla direttiva 2005/36	13
3.1 Libera prestazione di servizi	14
3.2 Libertà di stabilimento	15
- Regolamento generale relativo al riconoscimento dei certificati formativi	15
- Riconoscimento automatico di qualifiche certificate sulla base dell'esperienza professionale	17
- Riconoscimento automatico delle qualifiche nel caso di determinate professioni	18
4. Procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali	18
5. Le direttive settoriali dell'UE in vigore nell'ambito sanitario	19
5.1 Professioni sanitarie	20
5.2 Medici chirurghi e specialisti	22
5.3 Medici	23
6. Architetti	24
7. Avvocati	24
8. Glossario	26

PARTE II Regolamentazione relativa al riconoscimento in ambito accademico

1. Armonizzazione dell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore in Europa: da Parigi a Bergen	29
2. La Convenzione di Lisbona	32
3. Il riconoscimento dei titoli d'accesso all'università	33
3.1 Il riconoscimento dei periodi di studio	34
3.2 Riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da università estere	35
3.3 Rilascio del riconoscimento	37

3.4 Cosa si intende per traduzione ufficiale	39
4. Lo Scambio di Note tra Italia e Austria	40
5. Procedura per il riconoscimento di titoli accademici austriaci da parte della Libera Università di Bolzano in collaborazione con la Ripartizione 40 – Informazione universitaria Alto Adige	43
6. Applicazione della legge n. 188 del 12 febbraio 1992	45
PARTE III	
Casi particolari	
1. Equivalenza del titolo ai fini dell'ammissione a concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001	47
2. Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero ai fini della partecipazione a concorsi pubblici ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001	48
2.1 Riconoscimento ai sensi dell'art. 379 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297	48
2.2 Naturalizzazione e matrimonio	49
2.3 Equipollenza di titoli di studio stranieri ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 89 del 10 febbraio 1983	49
2.4 Insegnanti: Riconoscimento ai fini dell'insegnamento presso scuole tedesche e ladine ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 427 – comma 4	49
3. Riconoscimento di titoli nel settore dei servizi sociali ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale n. 16 dell'11 novembre 1997 concernente "Disposizioni sui servizi sociali in Alto Adige"	50
4. Immigrazione da stati terzi	51
5. Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera	52
+	
- Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio	55
- Elenco degli ordini professionali nazionali	64
- Elenco delle professioni regolamentate in Italia	66
- Coordinatori delle direttive comunitarie	77



Regolamentazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Regolamentazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

1 Fondamenti di diritto comunitario

Nel settore formativo la mobilità transfrontaliera aumenta costantemente. Purtroppo, però, in numerosi ambiti e diversi stati membri manca il riconoscimento dei percorsi formativi effettuati "nell'estero europeo". In svariati Paesi dell'Unione Europea questo fattore rende più difficile o/e ostacola l'esercizio di determinate professioni.

In molti casi il trattato sulla Comunità Europea, che prevede la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi, nonché il riconoscimento generale della formazione scolastica o professionale, non viene rispettato.

Nell'articolo 47 del trattato CE è stabilito che, al fine di agevolare l'assunzione di attività in proprio secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato CE, il Consiglio promulga direttive per il mutuo riconoscimento di diplomi, attestati d'esame e ulteriori certificati di abilitazione. Il trattato CE, tuttavia, non contiene alcuna disposizione secondo la quale i cittadini dei Paesi dell'UE godono del diritto di riconoscimento automatico delle loro qualifiche.

Fino ad ora un sistema di riconoscimento automatico esiste solo per poche professioni. Si tratta essenzialmente di professioni sanitarie (medici, farmacisti, dentisti, igienisti ed infermieri ecc.) che sono state oggetto di particolari provvedimenti di armonizzazione.

L'accesso alle altre professioni regolamentate è regolato dalle direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE, anche definite direttive relative al sistema generale. Sulla base di queste direttive, fondate sul principio del mutuo riconoscimento, i certificati di abilitazione vengono riconosciuti a determinate condizioni. La regolamentazione si basa sul principio fondamentale per cui ogni professionista, che adempie ai presupposti qualificativi indispensabili per l'esercizio di una professione in uno Stato membro, gode del diritto di riconoscimento del certificato di abilitazione per l'esercizio della stessa professione in un altro Stato membro. Un'eccezione è costituita dai casi in cui si stabiliscono differenze fondamentali tra la formazione dei migranti e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante; in questi casi lo Stato membro ospitante può richiedere esperienza professionale o alcune „misure compensative“ (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

1.1 Riconoscimento accademico

Concerne il riconoscimento di un diploma, acquisito in uno Stato membro, e vuole consentire (generalmente) al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Include anche l'accredito di percorsi formativi parziali, prestazioni di studio e esami, l'accredito e il riconoscimento necessari per la continuazione della formazione / dello studio, nonché l'ammissione a diplomi di valore superiore. In base al trattato della Comunità europea questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. Nel caso, quindi, si desidera il riconoscimento accademico di un diploma, trovano applicazione le disposizioni giuridiche interne del Paese in cui si fa richiesta di riconoscimento.

Non esistono, quindi, prescrizioni comunitarie che regolano il mutuo riconoscimento dei diplomi (eccetto per alcune professioni regolamentate). Per questo motivo non esiste fino ad oggi alcun diploma che viene riconosciuto automaticamente in tutti gli stati membri. Le università sono istituti autonomi e sono le sole responsabili del contenuto dei programmi di studio e della concessione di diplomi e attestati agli studenti. Esse vengono riconosciute dalle autorità dei rispettivi stati membri.

Il riconoscimento accademico di prestazioni di studio e di esami è garantito dall'accordo di equipollenza. Anche gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali, quali ad es. lo Scambio di Note Austria / Italia e gli accordi del Consiglio europeo sull'equipollenza dei diplomi che danno accesso agli istituti universitari, sono particolarmente degni di nota.

Anche la legge n. 153/71, che consente ai cittadini italiani che hanno vissuto e lavorato all'estero, nonché ai loro famigliari, di equiparare i diplomi di studio (fino alla maturità) acquisiti all'estero, ricade in questo settore di competenza nazionale. Gli altoatesini di madre lingua tedesca che hanno acquisito un diploma di istruzione superiore in un paese dell'area culturale tedesca, esistente in Italia come tipologia scolastica ma il cui diploma non può essere conseguito in una scuola tedesca altoatesina, hanno la possibilità di richiedere l'equiparazione del titolo di studio straniero. In base alla legge n. 21/90 anche coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana mediante matrimonio

o naturalizzazione possono ottenere il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore. Nell'ambito sanitario e sociale vigono disposizioni particolari.

1.2 Riconoscimento professionale

Concerne il riconoscimento di un titolo che abilita all'esercizio di una determinata professione. Il riconoscimento può essere richiesto nell'ambito del diritto di libera circolazione dei lavoratori, di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, a condizione che il richiedente sia cittadino dell'UE/SEE. In questo frangente è importante distinguere tra le professioni regolamentate, le professioni non regolamentate e le qualifiche.

Una professione è regolamentata nel caso in cui le norme giuridiche e amministrative degli stati membri vincolino l'accesso e l'esercizio della professione ad una qualifica documentata. La regolamentazione di una professione dipende esclusivamente dal diritto dello Stato ospitante. Se una professione è regolamentata da uno Stato membro, esiste anche un ufficio statale (in Italia i rispettivi ministeri) responsabile per il riconoscimento delle qualifiche straniere che danno accesso e abilitano all'esercizio della professione stessa. In caso una professione non sia regolamentata dallo Stato membro in cui deve essere esercitata, il riconoscimento spetta al relativo datore di lavoro. Le rispettive attività possono essere esercitate senza riconoscimento ufficiale.

Per il riconoscimento professionale valgono le norme comunitarie che prevedono, da un lato, direttive settoriali per determinate professioni (direttive particolari) e dall'altro un sistema di riconoscimento generale (la direttiva di riconoscimento del diploma di istruzione superiore 89/48/CEE attuata tramite decreto legislativo n. 115 del 27.01.1992 e la seconda direttiva generale di riconoscimento 92/51/CEE attuata con decreto legislativo n. 319 del 2.05.1994).

La terza direttiva di riconoscimento 99/42/CE del 7 giugno 1999 riguarda le attività professionali regolate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive transitorie; essa completa la regolamentazione generale di riconoscimento dei certificati di abilitazione e in Italia è stata attuata con decreto legislativo n. 229 del 20.09.2002. Alcune disposizioni sono state applicate a livello provinciale

con il decreto n. 14 del Presidente della Giunta provinciale del 14 aprile 2003. In Alto Adige le conoscenze e le capacità attestate da un diploma, un certificato di esame o un altro documento di abilitazione emesso da un altro Stato membro vengono riconosciute alle condizioni stabilite dal decreto per l'assunzione o l'esercizio delle attività libero professionali o dipendenti elencate nello stesso decreto, a condizione che la relativa attività sia stata effettivamente esercitata in un altro Stato membro.

Le direttive settoriali contengono le liste delle qualifiche necessarie per l'accesso e l'esercizio della rispettiva professione che devono essere reciprocamente riconosciute. In questo modo è stato creato un sistema di riconoscimento automatico. L'ufficio di riconoscimento competente deve semplicemente controllare tra le professioni elencate nelle direttive settoriali se il richiedente documenta la qualifica indicata nella direttiva relativa allo Stato membro nel quale ha assolto la sua formazione. L'applicazione di queste direttive è, quindi, relativamente semplice.

Le direttive generali formano la base per il riconoscimento delle condizioni di accesso alle professioni regolamentate, non incluse nelle direttive settoriali. Il riconoscimento si basa in primo luogo sull'affinità funzionale: coloro che, sulla base delle qualifiche richieste in uno Stato membro possono esercitarvi una determinata professione, devono poter esercitare questa professione anche negli altri stati membri. Il criterio dell'affinità materiale (fondamentale per il riconoscimento accademico e professionale senza predefinizioni vincolanti di diritto internazionale), non è stato tuttavia abbandonato. In caso di differenze sostanziali (concernenti le condizioni di accesso, la durata o i contenuti) con la formazione dello Stato ospitante, le direttive generali prevedono, infatti, che lo Stato ospitante possa vincolare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

2 Fonti normative

Direttiva 89/48/CEE del 21.12.1988 attuata con decreto legislativo n. 115 del 27.01.1992

Direttiva 92/51/CEE del 18.6.1992 attuata con decreto legislativo n. 319 del 2.05.1994

Direttiva 99/42/CE del 7 giugno 1999

2.1 Informazioni relative alle formalità

L'istanza di riconoscimento deve essere indirizzata all'autorità italiana responsabile per la ricezione e l'evasione delle richieste relative alla rispettiva professione regolamentata (ved. lista delle professioni regolamentate).

L'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza può essere richiesto all'autorità competente.

In generale è indispensabile presentare:

- un certificato valido che attesta che il richiedente possiede la cittadinanza di uno Stato membro,
- il/i diploma/i o i certificati di abilitazione in base al quale/ai quali il richiedente dispone della qualifica indispensabile per esercitare la stessa professione nello Stato di origine,
- un documento attestante la durata e il contenuto del percorso formativo.

Sono inoltre richiesti:

- eventualmente il curriculum vitae;
- una "dichiarazione di valore" del percorso formativo assolto, rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine (ad es. il consolato), nel caso in cui sussistano dubbi relativi alla piena qualifica indispensabile per esercitare la professione (spesso nel caso degli ingegneri);
- eventuali attestati dai quali risulta che la formazione è stata prevalentemente assolta nell'UE, in caso il diploma sia stato emesso in un paese nel quale la professione è regolamentata,
- o/e un attestato emesso dall'autorità competente del paese di origine, dal quale risulta che il richiedente dispone di oltre 3 anni di esperienza professionale (in caso di acquisizione del diploma in un paese terzo),
- un attestato dal quale risulta che il richiedente ha esercitato la professione per almeno due anni, nei dieci anni precedenti, tuttavia solo se nel paese di origine la professione non è regolamentata.

L'autorità competente richiede la presentazione della documentazione originale, o di copie autenticate, inclusa una traduzione giurata. I costi di evasione ricadono sul richiedente.

Se il richiedente risiede in Italia la richiesta deve essere dotata di una marca da bollo da 14,62 euro. Per il decreto da emanare devono essere allegati in anticipo 2 ulteriori marche da bollo del medesimo valore.

2.2 Professioni e ordini

In Italia la maggior parte delle professioni è riconosciuta dal Ministero della giustizia. Il seguente elenco offre una panoramica delle professioni:

Ordini e Collegi vigilati dal Ministero della Giustizia e relativi titoli professionali

1. Agenti di cambio
2. Agronomi e Dottori Forestali titoli professionali di riferimento: Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale iunior, Zoonomo, Biotecnologo agrario
3. Agrotecnici: titoli professionali di riferimento: Agrotecnico, Agrotecnico laureato
4. Architetti: titoli professionali di riferimento: Architetto N.B.: il riconoscimento del titolo professionale di architetto conseguito all'estero è di competenza del Ministero dell'Università e Ricerca.
5. Assistenti sociali: titoli professionali di riferimento: Assistente sociale specialista, Assistente sociale
6. Attuari: titoli professionali di riferimento: Attuarlo, Attuario iunior
7. Avvocati: titoli professionali di riferimento: Avvocato
8. Biologi: titoli professionali di riferimento: Biologo, Biologo iunior
9. Chimici: titoli professionali di riferimento: Chimico, Chimico iunior
10. Dottori commercialisti: titoli professionali di riferimento: Dottore commercialista
11. Consulenti del lavoro: titoli professionali di riferimento: Consulente del lavoro
12. Geologi :titoli professionali di riferimento: Geologo, Geologo iunior
13. Geometri:titoli professionali di riferimento: Geometra, Geometra laureato
14. Giornalisti: titoli professionali di riferimento: Giornalista

15. Ingegneri: titoli professionali di riferimento: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere civile e ambientale iunior, Ingegnere industriale iunior, Ingegnere dell'informazione iunior
16. Psicologi: titoli professionali di riferimento: Psicologo, Psicologo iunior
17. Ragionieri e periti commerciali: titoli professionali di riferimento: Ragioniere e perito commerciale
18. Revisori contabili: titoli professionali di riferimento: Revisore contabile
19. Tecnologi alimentari: titoli professionali di riferimento: Tecnologo alimentare
20. Periti agrari: titoli professionali di riferimento: Perito agrario, Perito agrario laureato
21. Periti industriali: titoli professionali di riferimento: Perito industriale, Perito industriale laureato

Fonte: www.giustizia.it

3 Regolamentazioni future conformi alla direttiva 2005/36

Al fine di modernizzare e semplificare l'attuale regolamentazione relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il 7 settembre 2005 la Commissione ha approvato¹ la direttiva 2005/36 che il 20 ottobre 2007, in seguito alla scadenza del termine di attuazione, sostituirà le 15 direttive esistenti in questo settore: 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG, 89/48/EWG, 92/51/EWG, 93/16/EWG e 99/42/CE. La direttiva rappresenta la prima modernizzazione dell'intero sistema comunitario di riconoscimento delle qualifiche professionali. Pur mantenendo le garanzie delle regole di riconoscimento vigenti, vuole creare una cornice giuridica unitaria e coerente basata sulla semplificazione dei presupposti di fornitura di servizi, un forte automatismo di riconoscimento delle qualifiche e una maggior flessibilità nell'attualizzazione delle direttive.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 30.9.2005, pagine 22-142

La direttiva è valida per tutti i cittadini di uno Stato membro che, in qualità di liberi professionisti o lavoratori dipendenti, desiderano esercitare in un altro Stato membro, così come in quello dove hanno acquisito le loro qualifiche, una professione regolamentata.

La direttiva distingue tra „libertà di prestazione di servizi” e „libertà di stabilimento” e si basa sui criteri citati dalla Corte di Giustizia: durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione.

3.1 Libera prestazione di servizi

Ogni membro della Comunità, stabilito legittimamente in uno Stato membro, può prestare servizi su base temporanea e occasionale in un altro Stato membro con il titolo professionale dello Stato membro di origine, senza essere costretto a richiederne il riconoscimento. Tuttavia nel caso il prestatore di servizi abbandoni lo Stato membro di stabilimento per fornire servizi e la professione non sia ivi regolamentata, deve certificare un'esperienza professionale biennale.

Lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di servizi di presentare una dichiarazione al territorio nazionale prima di fornire il primo servizio e di rinnovarla annualmente. A questa dichiarazione devono essere allegati i dettagli relativi alla copertura assicurativa o ad un altro tipo di protezione individuale o collettiva riguardanti la responsabilità civile professionale. Inoltre lo Stato membro ospitante può richiedere di allegare alla prima dichiarazione una serie di documenti enumerati in modo esaustivo nella direttiva: un certificato di nazionalità, un attestato di legittimo stabilimento del prestatore di servizi e un attestato relativo alle qualifiche professionali.

L'iscrizione pro forma all'organizzazione professionale competente, eventualmente richiesta dallo Stato membro ospitante, deve verificarsi automaticamente non appena l'autorità, alla quale è indirizzata la dichiarazione precedente, ha inoltrato gli atti dell'interessato all'organizzazione professionale competente. Nel caso di professioni che hanno ripercussioni in materia di sanità o sicurezza pubblica e che non godono del riconoscimento automatico, lo Stato membro ospitante può controllare le qualifiche professionali del prestatore di servizi sin dall'inizio nel rispetto del principio della proporzionalità.



Nel caso il servizio sia fornito con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo formativo del prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante può richiedere al fornitore di informare i consumatori relativamente a determinate circostanze, quali in particolare la copertura assicurativa dei rischi finanziari di responsabilità civile professionale.

3.2 Libertà di stabilimento

Un professionista che fa effettivamente ricorso alla libertà di stabilimento e, a scopo di esercizio duraturo della sua attività professionale, si stabilisce in un altro Stato membro, rientra nell'ambito del principio della „Libertà di stabilimento“. Con l'ambito di stabilimento la nuova direttiva riprende i tre regolamenti riguardanti i riconoscimenti esistenti.

Regolamento generale relativo al riconoscimento dei certificati formativi

Nel caso l'assunzione o l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sia vincolato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente dello Stato membro (in Italia i rispettivi Ministeri) consente ai richiedenti l'assunzione o l'esercizio di questa professione alle stesse condizioni vigenti per i cittadini, a condizione che i primi possano presentare il diploma professionale richiesto nell'altro Stato membro e che questo corrisponda almeno al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Nel caso, in cui, l'assunzione o l'esercizio di un'attività professionale nello Stato membro di origine del richiedente non sia vincolato al possesso di determinate qualifiche professionali, per poter assumere l'attività nello Stato membro ospitante in cui la professione è regolata, il richiedente è tenuto ad attestare, insieme al certificato formativo, un'esperienza professionale biennale a tempo pieno, maturata nei dieci anni precedenti la richiesta.

Un'importante novità consiste nella catalogazione, mediante livelli di qualifica, delle professioni che rientrano nel sistema generale di riconoscimento (articolo 11 - 13). Questi livelli subentrano alla regolamentazione di lasciapassare tra i gradi o passerella in base all'art. 3 della direttiva 92/51/CEE. Esistono cinque

livelli (a – e), sebbene la regolamentazione integrativa dell’art. 13 mostra che i livelli d e e, in realtà, devono essere considerati come un livello unico:

A	Attestato di competenza
B	Certificato d’esame
C	Diploma che attesta una formazione di livello post-secondario della durata minima di un anno
D	Diploma che attesta una formazione di livello superiore o universitario della durata minima di tre anni
E	Diploma di formazione superiore che attesta una formazione di livello superiore o universitario della durata minima di quattro anni

In questo modo si garantisce la possibilità di riconoscimento di una qualifica che nello Stato ospitante non viene assegnata allo stesso livello dello stato di formazione, bensì al livello inferiore. Se, tuttavia, la differenza corrisponde a due livelli, lo Stato membro ospitante ha diritto di rifiutare il riconoscimento. Un’eccezione è costituita dai livelli d e e, precedentemente citati, per i quali il riconoscimento è possibile anche quando la differenza corrisponde a due livelli.

In caso di differenze fondamentali tra la formazione assolta dal migrante e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, possono essere applicate misure compensative. Una misura compensativa consiste in un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni o in una prova attitudinale. Salvo eccezioni, la scelta tra una o l’altra possibilità spetta al migrante.

Normalmente il richiedente richiede una misura compensativa se

- la sua formazione è inferiore di un anno rispetto alla formazione richiesta nello Stato membro ospitante,
- la sua formazione precedente ha avuto per oggetto materie sostanzialmente differenti da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante, oppure
- in base alle disposizioni dello Stato membro ospitante la professione comprende una o più attività professionali regolamentate che non sono componente della professione nello Stato membro di origine e questa differenza consiste in una formazione particolare concernente materie che variano sostanzialmente da quelle coperte dalla formazione del migrante.

Piattaforme comuni

L'introduzione di „piattaforme comuni“ rappresenta una novità. Con le „piattaforme“ create da associazioni professionali rappresentative, si vogliono stabilire criteri qualificativi (formazione superiore, esperienza professionale, tirocini, ecc.) idonei ad equilibrare le differenze fondamentali tra i percorsi formativi di ogni Stato. Non appena la Commissione, in seguito al consenso di un comitato, avrà approvato la piattaforma, gli stati membri non potranno più esigere misure compensative dalle persone che, per la loro professione, adempiono a questi criteri.

Tuttavia è necessario fare attenzione al carattere puramente facoltativo delle piattaforme comuni. Da un lato, le associazioni professionali interessate non sono in alcun modo obbligate ad elaborare una piattaforma o a presentarla alla Commissione affinché essa la traduca in un atto giuridico comunitario vincolante per gli stati membri. Dall'altro gli appartenenti ai gruppi professionali interessati, perfettamente qualificati, che non adempiono ai criteri possono continuare a ricorrere alle disposizioni di riconoscimento, ma devono eventualmente accettare l'imposizione di una misura compensativa.

Riconoscimento automatico di qualifiche certificate sulla base dell'esperienza professionale

Per le attività dei settori industriale, artigianale e commerciale è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale e alle condizioni riportate di seguito.

Per il riconoscimento dell'esperienza professionale vengono considerati la durata e il tipo (attività in proprio o dipendente) dell'esperienza professionale maturata nel rispettivo settore. Anche il percorso formativo precedente viene tenuto in considerazione e può venire calcolato rispetto alla durata dell'esperienza professionale richiesta. Tutti i percorsi formativi precedenti devono tuttavia essere attestati da un certificato riconosciuto a livello statale o essere considerati pienamente validi dall'organizzazione professionale competente. Le condizioni concrete sono contenute negli elenchi I-III dell'allegato IV della direttiva.

Riconoscimento automatico delle qualifiche nel caso di determinate professioni

Sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, ogni Stato membro riconosce automaticamente gli attestati formativi che abilitano all'assunzione delle seguenti attività professionali: medico, infermiere responsabili per l'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

A scopo di riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi, al capitolo III della direttiva 2005/36/CE sono stabilite tutte le condizioni formative minime per le professioni sopra riportate. A norma di direttiva gli stati membri possono estendere la possibilità di formazione part time a tutte le professioni, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione part-time in questione non siano inferiori alla durata, al livello e alla qualità del percorso formativo a tempo pieno. La direttiva contiene inoltre un elenco minimo delle materie da superare, che consente agli stati membri la possibilità di istituire corsi di studio più approfonditi (escluse le professioni del medico e dell'architetto).

4 Procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali

La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata all'ufficio competente dello Stato ospitante. È necessario allegare alla richiesta i documenti e i certificati indicati nell'allegato VII della direttiva 2005/36. In futuro, in base alla direttiva, gli uffici competenti saranno tenuti a confermare entro un mese l'ingresso della richiesta e ad indicare la documentazione mancante. Entro tre mesi dall'ingresso del fascicolo completo deve essere stata adottata una decisione.

I cittadini degli stati membri possono utilizzare il loro titolo professionale, l'eventuale abbreviazione, nonché il relativo titolo professionale dello Stato membro ospitante. In caso nello Stato membro ospitante una professione sia regolamentata da un'associazione o da un'organizzazione professionale, i professionisti interessati devono poter diventare membri dell'associazione o dell'organizzazione al fine di poter utilizzare il titolo professionale.



Gli stati membri possono imporre ai migranti di possedere le conoscenze linguistiche indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro ospitante. Questa disposizione deve essere applicata in base al principio della proporzionalità, ovvero i rispettivi professionisti non possono essere sottoposti a test linguistici sistematici prima di aver avviato un'attività. Si noti che un'eventuale valutazione delle conoscenze linguistiche deve avvenire separatamente rispetto al procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali. Più precisamente essa ha luogo in seguito al riconoscimento, al momento dell'accesso effettivo all'attività professionale.

5 Le direttive settoriali dell'UE in vigore nell'ambito sanitario

A determinate professioni si applicano direttive UE specifiche che prevedono il riconoscimento automatico nell'ambito dell'UE/SEE grazie all'armonizzazione dei requisiti minimi per la formazione. Di conseguenza, il paese ospitante non può imporre nessuna misura compensativa se il diploma di cui si chiede il riconoscimento è compreso nell'elenco della rispettiva direttiva. È tuttavia necessario presentare alla competente autorità del Paese ospitante la domanda di riconoscimento (cui va allegato il certificato di cittadinanza e in determinati casi un attestato di ben servito o un certificato di buona condotta e un documento d'identità).

Le direttive specifiche riguardano le professioni seguenti:

Farmacista	direttiva 2001/19 CE
Medico chirurgo	direttiva 2001/19 CE
Odontoiatra	direttiva 2001/19 CE
Veterinario	direttiva 2001/19 CE
Infermiere	direttive 77/452 CEE e 77/453 CEE
Ostetrica	direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE

Informazioni utili sulle norme previste nei diversi stati membri riguardo ad una determinata professione si possono ricevere anche presso le rappresentanze delle rispettive organizzazioni di categoria a livello statale o a livello europeo.

5.1 Professioni sanitarie

In linea di principio alle professioni sanitarie si applica la normativa generale sul riconoscimento dei diplomi (cfr. informazioni sulle professioni regolamentate).

I profili professionali sanitari sono i seguenti: Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Infermiere, Ostetrica, Infermiere pediatrico, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista – Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ed Assistente sanitario.

Possono chiedere il riconoscimento anche coloro che hanno conseguito un titolo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, precisamente l'Ottico, l'Odontotecnico, il Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Tuttavia va considerato che:

1. l'ambito di attività di due professioni che vengono esercitate in due stati membri diversi con la stessa denominazione o con denominazioni diverse può essere molto diverso da paese a paese.²
2. Le professioni sanitarie sono regolamentate dalle norme nazionali dello Stato membro in cui si chiede di poter esercitare la professione; pertanto è tale paese a stabilire le modalità per l'approvazione e l'esercizio dell'attività in questione. Le professioni sanitarie sono di solito assoggettate ad una normativa alquanto severa, possono essere esercitate solo previa autorizzazione ed esclusivamente da personale professionalmente qualificato.
3. In alcuni casi, peraltro rari, in cui il divario tra due qualifiche professionali

² Mentre in alcuni stati membri (ad es., in Francia, Belgio, Italia) determinate attività quali la chiropratica, l'osteopatia e la medicina alternativa sono riservate esclusivamente ai medici, in altri stati membri possono essere svolte anche da non medici, in possesso di altre abilitazioni professionali (ad es., cultore di medicine alternative in Irlanda, chiropratico nel Regno Unito, in Danimarca e Finlandia, osteopata nel Regno Unito e in Finlandia).

risultati troppo grande, può non essere applicata la normativa generale sul riconoscimento.

4. La durata minima della procedura è di circa 120 giorni.

Dichiarazione di equipollenza

Per le professioni sanitarie, richieste in Provincia di Bolzano esiste la possibilità di chiedere, (ai sensi del D.P.R. n. 197 del 26/01/1980), all'Ufficio formazione del personale sanitario il rilascio della dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo italiano.

Tale domanda può essere presentata da cittadini dell'UE/SEE se hanno completato la loro formazione in un paese di lingua tedesca, Svizzera compresa. La dichiarazione di equipollenza ha validità solamente sul territorio della Provincia di Bolzano.

Tale disposizione vale solo per i seguenti profili professionali del settore sanitario:

- Infermiere
- Ostetrica
- Infermiere Pediatrico
- Podologo
- Fisioterapista
- Logopedista
- Ortottista – Assistente di oftalmologia
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Terapista occupazionale
- Educatore professionale
- Tecnico audiometrista
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico ortopedico

- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Igienista dentale
- Dietista
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistente sanitario

5.2 Medici chirurghi e specialisti

Tutti gli stati membri sono tenuti a riconoscere automaticamente i diplomi elencati nella direttiva che sono stati acquisiti in un altro Stato membro. Perché un diploma possa dunque essere riconosciuto automaticamente in tutti gli stati membri è necessario che esso autorizzi all'esercizio della professione di medico generico o medico specialista in una specialità comune a tutti gli stati membri e indicata come tale nella direttiva. L'obbligo di riconoscimento dei diplomi di medico specialista che vengono rilasciati solo in alcuni stati membri e che sono riportati come tali nella direttiva sussiste soltanto in tali stati membri. Altri diplomi di medico specialista, che non sono citati nella direttiva o che vengono conferiti soltanto nel paese membro ospitante, è richiesta una procedura di riconoscimento, previo accertamento da parte del Paese membro ospitante della corrispondenza tra la formazione acquisita dall'interessato e quella prevista dallo stesso paese ospitante. Ove tale corrispondenza non sia comprovata, può essere richiesta un'integrazione della formazione professionale.

I titoli di medico specialista acquisiti al di fuori dell'UE/SEE e riconosciuti da alcuni stati membri sulla base di accordi bilaterali NON valgono automaticamente negli altri stati membri. Anche in questo caso si accerta, caso per caso, la possibilità di riconoscere l'equivalenza/la corrispondenza tra gli studi compiuti all'estero e quelli previsti nel Paese ospitante.

Si consiglia, in ogni caso, di chiedere informazioni alle autorità competenti.

Autorità competenti in Italia	Ufficio provinciale competente
Ministero della Salute Direzione generale delle Risorse Umane e delle professioni sanitarie Ufficio III (Segreteria C.C.E.P.S) Piazzale dell'Industria, 20 00144 ROMA Tel.: 06.59941 (centralino) Tel.: 06.59942191 Fax: 06.59942276	Ufficio per la formazione del personale sanitario Elena Kostner Corso Libertà, 23 39100 BOLZANO elena.kostner@provincia.bz.it Tel.: 0471.411608 Fax: 0471.41 16 19

Per informazioni sui moduli di domanda e sulla documentazione da allegare si possono consultare le pagine internet del Ministero alla Salute www.ministerosalute.it/professionisanitarie e dell'Ufficio formazione del personale sanitario www.provincia.bz.it/sanita/2305

5.3 Medici

Ogni Stato membro è obbligato a riconoscere automaticamente i diplomi, acquisiti in un altro Stato membro, riportati nella direttiva settoriale. Per la professione medica, a scopo di riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi, la direttiva 36/2005 stabilisce le seguenti condizioni minime:

- formazione del medico di base: l'ammissione alla formazione per medico di base presuppone il possesso di un diploma che dá diritto di accesso alla formazione medica di base, che prevede almeno 6 anni o 5.500 ore di lezione teorica e pratica universitaria o sotto la sorveglianza di un'istituzione universitaria;
- formazione del medico specialista: l'ammissione alla formazione per medico specialista presuppone il completamento della formazione medica di base; la specializzazione per medico specialista prevede un insegnamento teorico e pratico, a tempo pieno, presso un centro universitario o un'altra istituzione riconosciuta; la durata minima non può essere inferiore al periodo formativo citato nell'allegato V cifra 5.1.4 della direttiva, ad esempio 5 anni per la specializzazione in chirurgia generale.

Anche la direttiva 36/2005 adotta il principio del riconoscimento automatico della specializzazione medica e di quella odontoiatrica che, in base al diritto esistente, sono comuni ad almeno due stati membri. Essa limita tuttavia l'introduzione di nuove specializzazioni nella direttiva 2005/36/CE (che dovrebbero godere del riconoscimento automatico) a quelle rappresentate in almeno due quinti degli stati membri.

In Italia l'autorità responsabile per le professioni sanitarie è il Ministero della Salute (www.ministerosalute.it).

6 Architetti

Se l'interessato è già autorizzato ad esercitare la sua professione nel Paese di origine lo Stato ospitante non può rifiutare il riconoscimento. Tuttavia devono essere riconosciuti solo i diplomi conformi alle prescrizioni qualitative e quantitative minime della direttiva 2005/36:

- formazione dell'architetto: l'ammissione alla formazione per architetto presuppone il possesso di un diploma o di un certificato d'esame che legittima all'accesso al rispettivo istituto universitario o istituto superiore equivalente; la formazione dell'architetto prevede complessivamente uno studio a tempo pieno di minimo quattro anni o uno studio di sei anni, di cui tre a tempo pieno.

Un architetto migrante dotato di un tale diploma ha diritto di assumere ed esercitare nello Stato ospitante l'attività ivi praticata di consueto da un architetto, anche nel caso in cui il diploma relativo alla sua formazione non sia equipollente a tutti gli effetti (CdGCE, C-421/98, Commissione/Spagna).

7 Avvocati

Le direttive specifiche relative all'esercizio della professione degli avvocati (direttive 77/249/CEE e 98/5/EG) non sono considerate dalla direttiva 2005/

36/EG, in quanto esse non si riferiscono al riconoscimento delle qualifiche professionali, bensì al riconoscimento dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio della professione.

Ai sensi della direttiva 89/48/CEE, l'avvocato che utilizza il suo titolo professionale d'origine e certifica un'attività regolare, effettiva di almeno tre anni, nello Stato ospitante, concernente il diritto dello Stato membro ospitante, incluso il diritto comunitario, è autorizzato ad esercitare la sua professione nello Stato ospitante servendosi del titolo professionale di quest'ultimo, senza meccanismi di compensazione. In altre parole viene autorizzato ad esercitare la professione dell'avvocato come gli avvocati del Paese stesso.

Il riconoscimento del diploma di avvocato è attualmente regolato dalla direttiva 89/48/EEG e rientra quindi nella nuova direttiva 2005/36/EG. In base alla direttiva 89/48/CEE l'avvocato attivo nello Stato ospitante con il suo titolo professionale d'origine, può richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento del suo diploma al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione dell'avvocato nello Stato ospitante e di esercitarla con il relativo titolo professionale.

8 Glossario

Parole chiave dell'atto giuridico

- **Professione regolamentata:**
attività professionale o gruppo di attività professionali il cui l'accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio è/sono direttamente o indirettamente vincolata/e da disposizioni giuridiche e amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, una modalità d'esercizio è costituita dall'utilizzo di un titolo professionale limitato, da disposizioni giuridiche e amministrative, ai detentori di una determinata qualifica professionale.
- **Attestato/titolo formativo:**
diplomi, attestati d'esame e ulteriori certificati di abilitazione emessi da un'autorità di uno Stato membro, nominata in base a rispettive disposizioni giuridiche e amministrative a conclusione di un percorso formativo professionale assolto prevalentemente nella comunità.
- **Formazione regolamentata:**
percorso formativo che persegue l'esercizio di una determinata professione e consta di uno o più cicli formativi completati, eventualmente integrati da formazione professionale, tirocinio professionale o prassi professionale. La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della prassi professionale devono essere stabiliti nelle disposizioni giuridiche e amministrative del rispettivo Stato membro, oppure controllati o autorizzati da un'autorità designata a tale scopo.
- **Tirocinio di adattamento:**
esercizio di una professione regolamentata che nello Stato membro ospitante avviene sotto la responsabilità di un professionista qualificato ed è eventualmente corredato da una formazione supplementare. Il corso è oggetto di valutazione.



- **Prova attitudinale:**

esame concernente esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente, eseguito dalle autorità competenti dello Stato ospitante, mediante il quale viene valutata l'abilità del richiedente di esercitare una professione regolamentata nello Stato membro. Per l'esecuzione dell'esame le autorità competenti redigono una lista dei settori che, sulla base di un confronto tra l'istruzione richiesta nello Stato e la precedente formazione del richiedente, non sono coperti dal diploma o dagli ulteriori attestati formativi di cui dispone il richiedente.

Fonte:
www.europa.eu/scadplus



1 **Armonizzazione dell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore in Europa: da Parigi a Bergen**

I primi passi per giungere ad un'armonizzazione dell'architettura europea dei sistemi d'istruzione superiore risalgono alla "Dichiarazione de La Sorbonne" del 25 maggio 1998.

I ministri di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia sottoscrivendo detta dichiarazione comune gettarono le basi per promuovere lo sviluppo di un'Europa del sapere dove sono le università ad avere un ruolo d'importanza fondamentale nell'ottica della creazione di uno spazio comune europeo per la formazione accademica.

Per poter dare inizio ad un processo che vada in tale direzione è stato necessario eliminare alcuni ostacoli nonché creare le norme quadro per l'apprendimento, per favorire la mobilità e la cooperazione.

Il riconoscimento internazionale si fonda, a parere dei ministri firmatari, sulla futura riforma dei sistemi d'insegnamento, che prevede l'introduzione di cicli universitari di I e di II livello. Strumento essenziale è la convalida dei crediti acquisiti (ECTS) per coloro che scelgono di iniziare o proseguire la loro formazione in università europee differenti.

Tale sistema consente di accedere a programmi e corsi di studio diversi e offre l'opportunità di acquisire conoscenze linguistiche e competenze in ambito informatico, incoraggiando gli studenti a trascorrere almeno un semestre presso un ateneo diverso da quello di provenienza. In tal senso ricordiamo il programma "Socrates" che da anni promuove la mobilità degli studenti e dei docenti e che forse per primo ha contribuito a sensibilizzare i paesi europei ed i loro governi sul valore aggiunto dei periodi di studio all'estero e sulla necessità di riconoscere i rispettivi titoli accademici.

La dichiarazione della Sorbona ha posto l'accento sul ruolo centrale delle università per lo sviluppo della dimensione culturale europea ed ha riconosciuto la necessità di individuare uno spazio europeo per favorire la mobilità dei cittadini.

Nella successiva "Dichiarazione di Bologna" (19 giugno 1999), i ministri europei dell'istruzione superiore riconoscono l'Europa della conoscenza

quale fattore di crescita sociale ed umana sottolineando il ruolo centrale dell'università. La comparabilità e compatibilità dei sistemi d'istruzione viene realizzata con l'adozione dei due cicli, di primo e di secondo livello, con la leggibilità del titolo tramite l'implementazione del "Diploma Supplement" e con l'adozione dei crediti formativi ECTS.

Mobilità, cooperazione, dimensione europea dello studio: questi i punti focali di un nuovo concetto di conoscenza e formazione nel pieno rispetto della diversità di lingue, culture ed autonomia delle università.

45 sono i paesi che prendono parte al Processo di Bologna: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio (comunità fiamminga e comunità francese), Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, "la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia", Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Santa Sede, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

In successive conferenze (Praga, Berlino, Bergen) si lavora per giungere alla trasparenza internazionale dei titoli, al loro riconoscimento e alla mobilità.

Nella Dichiarazione di Bergen del 2005 viene adottato il proposto "A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area". Per meglio interpretare l'importanza di queste dichiarazioni riportiamo alcuni passi:

"La trasparenza internazionale già prevista nella "Dichiarazione di Bologna" pone come obiettivo un sistema di titoli facilmente leggibili e comparabili. Nonostante l'utilissima funzione svolta da uno strumento quale il Supplemento al Diploma, sarebbe tuttavia difficile assicurare la leggibilità e la comparabilità dei titoli di paesi diversi senza un'architettura che ne semplifichi la comprensione reciproca con l'ausilio di uno schema di riferimento comune. (...). Questo ha portato alla richiesta del "Comunicato di Berlino" di realizzare uno "Schema europeo dei titoli" (overarching framework), in grado di collegare tra loro in maniera coerente gli schemi nazionali dei vari paesi.

Il riconoscimento internazionale dei titoli si basa sulla trasparenza. Uno

schema che offra, più che una mera affermazione di comparabilità, la piena condivisione dei “risultati di apprendimento attesi” (learning outcomes) che caratterizzano una qualifica, accrescerà di molto l'utilizzabilità dei titoli in tutto lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Il riconoscimento dei titoli serve a scopi diversi – tra cui il lavoro e la prosecuzione degli studi - che coinvolgono differenti portatori di interesse. La costruzione di uno Schema Europeo dei titoli con la collaborazione dei portatori di interesse dei vari paesi accrescerà l'efficacia delle altre azioni compiute per migliorare il riconoscimento e rispondere a esigenze diverse.

La mobilità internazionale di studenti e diplomati dipende dal riconoscimento dei loro studi precedenti e dei titoli conseguiti. Gli studenti che passano da un ciclo all'altro hanno bisogno di tale riconoscimento per potere accedere a corsi di studio più avanzati. Gli studenti che si muovono nell'ambito di uno stesso ciclo formativo, e i docenti che li consigliano, possono trarre beneficio da una chiara descrizione del livello e della natura dei vari corsi di studio. Queste informazioni agevolano la mobilità, perché dimostrano che gli esiti degli studi svolti all'estero contribuiranno efficacemente all'ottenimento del titolo nel Paese di provenienza. Uno schema europeo dei titoli sarà inoltre particolarmente utile a promuovere la realizzazione ed il riconoscimento dei titoli congiunti (joint degrees) rilasciati da istituzioni di più Paesi.”

Lo schema europeo di inquadramento (“Overarching Framework of Qualifications”), prevede la collocazione degli schemi nazionali. Gli Stati si sono formalmente impegnati a completare i loro schemi entro il 2010 e a dare conto nel 2007 dello stato di avanzamento del relativo lavoro nella prossima Conferenza Ministeriale di Londra.

Gli schemi di riferimento dovranno definire le caratteristiche di ognuno dei percorsi formativi adottati dal Paese per quanto concerne l'istruzione superiore.

Al momento attuale e a livello pratico il riconoscimento di un titolo accademico non è sempre una procedura semplice, ma l'armonizzazione della struttura delle formazioni dovrebbe agevolare la prassi al fine di garantire una vera mobilità di studenti e laureati.

2 La Convenzione di Lisbona

La “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’istruzione superiore nella regione europea”, nota soprattutto come “Convenzione di Lisbona” è stata sottoscritta l’11 aprile 1997.

Il suo scopo consiste nel definire equivalenze a livello di diplomi di maturità e diplomi universitari. Il riconoscimento reciproco di studi universitari, esami e titoli accademici mira a favorire la mobilità degli studenti e dei laureati tra i diversi stati membri e vuole inoltre essere d’ausilio alle università nella valutazione dei titoli conseguiti in un altro Paese.

Pur dettando le regole per il riconoscimento dei titoli e dei cicli di studio, non limita l’autonomia dei singoli Atenei, ma si propone come orientamento per una omogenea valutazione dei titoli stessi.

La Convenzione sul riconoscimento si fonda sul principio della fiducia nella qualità dell’istruzione secondaria e universitaria nei paesi firmatari ed è destinata a sostituire gli accordi del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO finora in vigore.

Il principio del riconoscimento dei diplomi di maturità è quello del „riconoscimento a priori“, fatta eccezione per i casi in cui si dimostri che esistono „differenze sostanziali“ tra i percorsi formativi.

Nella valutazione dei titoli si dovrebbe tener conto dei seguenti criteri:

- sistematicità nel paese di rilascio del titolo,
- sistematicità nel paese in cui si chiede il riconoscimento,
- durata del percorso formativo,
- contenuti del percorso formativo.

Gli obiettivi fondamentali della convenzione vedono la realizzazione del diritto allo studio (“il diritto all’istruzione è uno dei diritti dell’uomo e l’insegnamento superiore, che è fondamentale per perseguire e migliorare il sapere, rappresenta un patrimonio culturale e scientifico eccezionalmente ricco tanto per i singoli che per la società”) anche come diritto al riconoscimento dei titoli di studio.

La Convenzione di Lisbona riconosce inoltre la responsabilità internazionale delle università per la promozione della pace, della comprensione reciproca e della tolleranza e la diversità come valore.

La diversità di formazione viene identificata come patrimonio di eterogeneità e arricchimento, agevolando l'accesso degli abitanti di ogni Stato e degli studenti di tutti gli istituti di insegnamento alle risorse educative delle altre parti, e più specificamente rendendo meno gravoso l'impegno di continuare gli studi o completare un periodo di studi presso gli istituti di insegnamento superiore in tutti i paesi.

Nella convenzione si parla di riconoscimento dei titoli per favorire e promuovere la mobilità accademica in tutti i paesi dell'Unione europea.

La Convenzione è entrata in vigore in Austria il 1 febbraio 1999 ed è applicata dal 1 aprile 1999; in Italia è stata ratificata con legge n. 148 dell' 11 luglio 2002.

3 Il riconoscimento dei titoli d'accesso all'università

I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all'estero consentono in linea di principio l'accesso alle istituzioni di Istruzione Superiore nel Paese d'accoglienza.

Un titolo secondario straniero, è ritenuto corrispondente per livello, ad esempio, all'esame di Stato - maturità italiana se risponde a determinate condizioni di comparabilità.

Questo tipo di riconoscimento finalizzato è applicato in Italia fin dal 1956, anno di ratifica della Convenzione Europea sull'equivalenza dei titoli di scuola secondaria che danno accesso all'università (Consiglio d'Europa, Parigi 1953); nel 2002 questo tipo di procedura è stata confermata per l'accesso a tutti i corsi di istruzione superiore a seguito della ratifica della Convenzione di Lisbona.

L'accesso può essere rifiutato se esistono differenze sostanziali nella formazione come ad esempio nel caso in cui la scolarità risulti essere inferiore a 12 anni. L'accesso può essere limitato solo ad alcune tipologie di corso se

anche nel paese di rilascio del titolo è prevista l'iscrizione esclusivamente a determinate aree disciplinari.

Un ulteriore problema sussiste nel momento in cui l'accesso all'università può avvenire anche in mancanza di un titolo di scuola secondaria (v. "Studienberechtigungsprüfung" o "Berufsmaturität" austriaca). Tale norma non impegna sulla base della Convenzione di Lisbona i Paesi in cui tale possibilità non sia prevista a riconoscerla per l'accesso al sistema universitario. Di conseguenza, i Paesi in cui l'accesso agli studi universitari è consentito unicamente con un diploma di scuola secondaria superiore non sono tenuti ad ammettere candidati con diplomi diversi.

In sostanza il titolo per consentire l'accesso alle università deve essere stato rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, deve essere valido per l'iscrizione all'università nel paese che lo ha rilasciato e deve prevedere almeno 12 anni complessivi di studio, dalla scuola elementare fino alla fine della scuola secondaria, senza annoverare nel computo gli anni scolastici eventualmente ripetuti.

3.1 Il riconoscimento dei periodi di studio

Sulla scia dei programmi di mobilità studentesca come Erasmus, riconoscere un periodo di studio effettuato all'estero sulla base di accordi inter-ateneo è diventata prassi. Anche la Convenzione di Lisbona si occupa di questo argomento incoraggiando le università a riconoscere un periodo di studio effettuato all'estero o un titolo universitario estero per l'accesso al secondo ciclo di studi (es. laurea specialistica italiana o Magister/Masterstudium austriaco).

In quest'ultimo caso il titolo deve essere comparabile al titolo italiano d'istruzione superiore necessario per l'ammissione al corso di studi, dove per comparabile s'intende corrispondente per livello e campo disciplinare.

Il riconoscimento può essere rifiutato nel caso in cui le differenze siano sostanziali. Esso viene invece facilitato se tra gli atenei siano stati stipulati accordi di collaborazione o se il merito di studio conseguito all'estero sia espresso secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

L'applicazione di questo sistema di trasferimento dei crediti si fonda su tre principi:

1. informazioni sui corsi di studi e sulle prestazioni,
2. accordo reciproco tra le università partner e lo studente,
3. applicazione del punteggio ECTS per determinare il carico di lavoro sostenuto dallo studente.

Il pieno riconoscimento accademico è, ad esempio, una conditio sine qua non per la mobilità degli studenti nell'ambito del programma Socrates/Erasmus. Pieno riconoscimento accademico significa che gli studi compiuti all'estero (compresi gli esami ed altre forme di valutazione dello studente) costituiscono un paragonabile periodo di studi presso l'università di provenienza (inclusi gli esami e altre forme di valutazione).

L'applicazione del sistema ECTS è volontaria e si fonda sulla fiducia reciproca in materia di prestazioni accademiche presso le università partner.

Il punteggio ECTS è costituito dal valore numerico (1-60) attribuito a ciascun insegnamento per calcolare il carico di lavoro richiesto per il corso di studi. Nell'ambito dell'ECTS, il carico di lavoro richiesto per un intero anno accademico è fissato in 60 punti, per un semestre è, di norma, 30.

3.2 Riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da università estere

La Convenzione di Lisbona prevede nella sezione relativa al riconoscimento dei titoli finali, l'impegno dei Paesi a riconoscere reciprocamente i titoli accademici. Non si parla più di equipollenza (sulla base dell'art. 332 del RD 1592/1933), abrogata dalla convenzione di cui sopra, pensando che la valutazione del titolo estero debba essere effettuata in uno dei termini seguenti ovvero in base alla valutazione delle conoscenze e delle competenze relative al titolo di studio.

In base alla legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno in ogni caso competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei

titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Le università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

I cittadini comunitari e non comunitari in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami sostenuti all'estero presso università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio, possono chiederne il riconoscimento in Italia. Richiesta in tal senso va indirizzata ad un ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero. Sono esclusi corsi abbreviati e/o a distanza organizzati per specifiche categorie di utenti o quelli gestiti da centri privati in convenzione con Università estere che rilasciano i titoli finali.

I cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'università di norma tra luglio e settembre di ogni anno a condizione che i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all'inoltro alle università italiane (termine di presentazione 31 agosto di ogni anno).

Documentazione necessaria

Alla domanda, redatta in carta da bollo (14,62 euro) rivolta al Rettore dell'università prescelta di norma inviata al competente ufficio deve essere corredata della documentazione elencata di seguito:

- titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'università del paese in cui esso è stato conseguito, in originale o in copia autentica;
- dichiarazione di valore del titolo di cui sopra;

- traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma;
- titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento in originale o in copia autentica e relativa dichiarazione di valore;
- traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui sopra;
- certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero con traduzione ufficiale;
- programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro dell'università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con relativa traduzione in italiano;
- due fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini non comunitari residenti all'estero);
- copia della carta di identità o del passaporto.

I cittadini non comunitari residenti all'estero, prima di ottenere il riconoscimento del titolo, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Tutta la documentazione (esclusi i programmi) deve essere fotocopiata dall'interessato (fotocopia semplice, non autenticata). Per la pratica di riconoscimento è richiesto un contributo stabilito annualmente: per l'a.a. 2005/06 l'importo è di euro100 (fonte: Università degli Studi di Trento).

3.3 Rilascio del riconoscimento

Sulla richiesta di riconoscimento deliberano, caso per caso, le autorità accademiche tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero. A tale valutazione discrezionale si fa eccezione nel caso d'applicazione di accordi bilaterali (es. Scambio di Note Italia – Austria).

Si fa presente che le università effettuano il riconoscimento del titolo ai soli fini accademici e che tale riconoscimento non è pertanto valido ai fini professionali, nei casi in cui il titolo straniero in base all'ordinamento giuridico fosse abilitante all'esercizio della professione (v. direttive europee).

Le autorità accademiche si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda e possono:

- dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall'università italiana;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano per completare gli esami, ed eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.

L'iter d'equivalenza/riconoscimento termina con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera dell'autorità accademica (Consiglio di Corso di Laurea).

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

a) Alle singole università

b) Ripartizione 40 "Diritto allo studio, Università e Ricerca Scientifica"

Informazione universitaria Alto Adige

Via Andreas Hofer, 18

39100 Bolzano

Tel. 0471.413307/06/01/2956 -

Fax 0471.412959

cristina.pellini@provincia.bz.it

c) CIMEA

(Centro informazioni sulla mobilità e le equivalenze accademiche)

Viale XXI Aprile, 36

00162 Roma

Tel. 06.86321281

Fax 06.86322845

cimea@fondazionerui.it

3.4 Cosa si intende per traduzione ufficiale

Sono “traduzioni ufficiali” quelle elaborate:

- a) da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione o da persona competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
- b) dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- c) dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato

I diplomi/certificati/attestati possono essere tradotti nella lingua richiesta da un traduttore o, in certi casi, direttamente dall'interessato.

In entrambi i casi è necessario che la traduzione venga asseverata. L'asseverazione può essere richiesta presso il

Tribunale Civile e Penale di Bolzano

Ufficio asseverazioni - III° piano - Stanza n. 11

Piazza Tribunale - 39100 BOLZANO

Tel.: 0471 226261 / 62 Fax: 0471 282257

Orario al pubblico: LU – SA 9.30 – 13.30

oppure presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bolzano o dei Tribunali di pace in possesso dei requisiti necessari.

Sezione distaccata di Bressanone

Piazza Duomo, 3

39042 BRESSANONE

Tel.: 0472.83 33 44 / 83 65 18

Sezione distaccata di Brunico

Bastioni 107

39031 BRUNICO

Tel.: 0474.55 52 98

Sezione distaccata di Merano

Via delle Corse, 73
39012 MERANO
Tel.: 0473.23 67 04

Sezione distaccata di Silandro

Via Tribunale, 2
39028 SILANDRO
Tel.: 0473.73 01 21

Il giuramento di fronte al Tribunale deve essere reso dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi assume la responsabilità della sua correttezza. Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione della traduzione.

Per la redazione del verbale d'asseverazione è richiesto il pagamento di un'imposta di bollo mediante marca da acquistare presso le rivendite di tabacchi pari a 14,62 euro (al 31.12.2006).

4 Lo Scambio di Note tra Italia e Austria

Cosa significa „Scambio di Note“? Lo Scambio di Note può essere considerato un'eccezione nell'ambito del riconoscimento di titoli accademici. Si tratta di un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria in materia di piena equivalenza dei titoli accademici (nel senso di una parificazione). I titoli e i gradi accademici rilasciati dalle università italiane e austriache sono riconosciuti reciprocamente. La corrispondenza tra i diversi titoli e gradi è riportata in una tabella allegata allo Scambio di Note.

In Italia l'ultimo Scambio di Note è stato pubblicato (Legge n. 322 del 10/10/2000) nel Supplemento ordinario n. 183L alla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'08/11/2000 (ser.gen.) ed è entrato in vigore il 9 novembre 2000.

In Austria, il testo dello Scambio di Note è stato pubblicato nelle due versio-

ni, tedesca e italiana, sulla Gazzetta Ufficiale austriaca, parte III, nel 2001 al n. 458 ed è entrato in vigore il 1 marzo 2001.

Con quest'ultima versione dell'accordo si stabilisce una procedura semplificata di integrazione e modifica della lista dei titoli e dei gradi riconosciuti per la valutazione degli stessi ed un procedimento amministrativo più rapido. Ciò significa che l'iter della domanda dovrà concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. L'accordo prevede il riconoscimento di alcuni indirizzi di studio che finora erano rimasti esclusi (es. scienze della comunicazione, telematica, letterature comparate).

L'accordo oggetto dello Scambio di Note si fonda sul principio della reciproca fiducia nella qualità dell'istruzione universitaria. Tutte le disposizioni contenute nello Scambio di Note, in particolare quelle sull'equipollenza e sul riconoscimento reciproco, sono applicate in primis a cittadini austriaci e a cittadini italiani, ma anche ai cittadini comunitari che per fondati e documentati motivi lavorativi intendono stabilirsi in Austria o Italia.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei gradi accademici austriaci elencati nello Scambio di Note, ossia per vedere riconosciuta l'equivalenza tra il grado accademico austriaco e la corrispondente laurea italiana, gli interessati devono inviare la relativa domanda, come previsto dallo Scambio di Note, corredata della documentazione richiesta, direttamente al rettore di un'università italiana.

Gli studenti che desiderano frequentare determinati corsi o combinazioni di studi non contemplati dallo Scambio di Note ai fini del riconoscimento, dopo la conclusione dello studio in Austria hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento individuale (equipollenza). Competenti a concedere l'equipollenza sono le università; le stesse possono stabilire come ulteriore requisito per il riconoscimento del titolo la frequenza di un corso integrativo o il superamento di esami integrativi.

In Italia, il riconoscimento di un titolo accademico sulla base dello Scambio di Note ha il valore di equipollenza. Attraverso il riconoscimento si acquisiscono tutti i diritti legati al possesso della laurea corrispondente ottenuta presso un'università italiana dopo il completamento del corso di studi previsto.

Chi fosse interessato a riconoscere il proprio titolo italiano in Austria deve rivolgersi al Ministero per l'istruzione, la scienza e la cultura di Vienna

*Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung VII/11 Teinfaltstraße 8
A-1014 Wien
MinR Dr. Heinz Kasparovsky*

Tel. (0043/1) 53120/5921 Fax (0043/1) 53120/81/5921

Nel febbraio 2003 (entrata in vigore 1 aprile 2003) la Commissione mista di esperti Italia/Austria ha integrato l'accordo prevedendo per la prima volta i criteri per la determinazione di una tabella di corrispondenza del voto del titolo o grado finale.

Nella fattispecie le università austriache emettono una certificazione riportante la votazione complessiva che comprende i voti di tutti gli esami sostenuti secondo le disposizioni vigenti e il punteggio assegnato alla tesi di laurea.

La tabella è stata integrata con alcuni nuovi riconoscimenti di titoli (v. scienze motorie, informatica) e da alcuni corsi accademici austriaci già riconosciuti ma che hanno visto la modifica della loro denominazione, ma non del contenuto del piano di studi.

Prospettive per il futuro

Con la riforma dello studio universitario in Europa, nota anche come "Processo di Bologna", la nuova struttura del percorso accademico adottata da vari paesi viene identificata come sistema "Bachelor"/"Master" più conosciuto come "3+2".

Il primo ciclo o livello della durata di 3 anni prevede il conseguimento di un titolo che consente l'accesso immediato nel mercato del lavoro oppure l'accesso al livello superiore di formazione conosciuto come Master o agli studi dottorali.

I corsi di studio si caratterizzano in modo variato per corrispondere alle diverse esigenze individuali, accademiche e del mercato del lavoro.

Le lauree (primo livello) e le lauree specialistiche/magistrali (secondo livello) ed i corrispondenti corsi austriaci di **Bakkalaureat e Magister/Master** non sono ancora stati inseriti nello Scambio di Note. La commissione mista d'esperti ha provveduto, nell'ambito delle trattative che si sono svolte nel febbraio del 2006, a stilare le tabelle di comparazione di alcuni studi di primo livello (lauree/Bakkalaureatsstudien). La tabella prevede l'equipollenza di 28 "Bakkalaureatsstudien" alle classi delle lauree italiane. La ratifica dell'accordo passa ora al vaglio del Parlamento per l'approvazione e la relativa applicazione.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all'"Informazione Universitaria Alto Adige" (Tel. 0471/413301-06-07-2956) che fornisce informazioni dettagliate su tutte le questioni relative all'equipollenza e alla procedura di riconoscimento.

5 Procedura per il riconoscimento di titoli accademici austriaci da parte della Libera Università di Bolzano in collaborazione con la Ripartizione 40 – Informazione universitaria Alto Adige

Dal 1 maggio 1999 la Libera Università di Bolzano riconosce i titoli accademici austriaci.

Nell'elaborazione delle relative pratiche amministrative, la Libera Università di Bolzano è coadiuvata dalla Ripartizione 40 – Informazione Universitaria Alto Adige. Essa può riconoscere soltanto i titoli austriaci che sono inclusi nelle tabelle comparative dello Scambio di Note tra Italia e Austria. Ove il riconoscimento sia vincolato al superamento di esami integrativi, gli stessi devono essere stati sostenuti in precedenza presso un'università austriaca.

La procedura prevista si articola nelle fasi illustrate qui di seguito.

- 1) L'interessato consegna la propria domanda, corredata della documentazione richiesta, alla segreteria studenti della Libera Università di Bolzano. La documentazione presentata in originale viene conservata fino alla conclusione della procedura.

2) È richiesta la seguente documentazione:

- Originale e una fotocopia semplice del decreto di conferimento del grado accademico
- Originale e una fotocopia semplice del diploma di maturità
- Due fotocopie semplici della carta d'identità/del passaporto valida/o
- Originale e una fotocopia semplice di tutti gli attestati degli esami integrativi nel caso in cui siano prescritti per il riconoscimento del titolo
- Certificato (originale e copia) emesso dall'università austriaca indicante il voto finale ("Gesamtnote") nel caso il richiedente desideri la conversione del voto nel sistema italiano
- Ricevuta del versamento del contributo per il riconoscimento del titolo di studio di 150 euro (o di 250 euro in caso di rilascio del diploma).

3) La Libera Università di Bolzano conferma il ricevimento della domanda e della documentazione tramite certificazione

4) La segreteria studenti trasmette fotocopie della documentazione presentata, a fini di controllo alla Ripartizione 40 affinché richieda alla segreteria studenti o al decanato dell'università austriaca la conferma della legittimità del titolo conseguito.

5) Nell'ambito di una Conferenza dei Servizi tra la Libera Università di Bolzano e la Ripartizione 40 viene verificata la completezza della documentazione presentata. Detta Conferenza viene nella norma convocata a cadenza mensile.

Se la Conferenza trova un accordo riguardo alla domanda presentata, la Libera Università di Bolzano conferisce il titolo richiesto.

Se, invece, i rappresentanti della Ripartizione 40 e quelli dell'Università sono di opinioni diverse, vengono informate le competenti autorità superiori delle due istituzioni, le quali decideranno sulla necessità di sentire altri pareri in merito. La responsabilità per la decisione ultima spetta alla Libera Università di Bolzano.

6) Al termine della procedura, la Libera Università di Bolzano chiede all'in-

interessato di ritirare personalmente il diploma, redatto in due lingue, e la documentazione originale.

Rispetto alle altre università italiane non viene richiesta la traduzione in italiano della documentazione e la verifica della legittimità del titolo conseguito in Austria avviene direttamente attraverso le ripartizioni studenti delle università austriache e non più attraverso i consolati italiani in Austria.

È fatta salva la procedura di riconoscimento da parte delle altre università italiane.

La Libera Università di Bolzano ha a tutt'oggi riconosciuto più di 3500 titoli accademici austriaci e la procedura viene espletata in media in tre mesi.

6 Applicazione della legge n. 188 del 12 febbraio 1992

Ai sensi della legge italiana sui titoli accademici austriaci riconosciuti, n. 188 del 12/02/1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/03/1992 (ser. gen.), i titoli accademici austriaci sono validi in Italia sulla base degli accordi (Scambio di Note) conclusi tra Austria e Italia, con tutti gli effetti delle lauree italiane riconosciute come equipollenti, a partire dal momento del loro conferimento in Austria.

La dichiarazione di equipollenza rilasciata da un'università italiana ai sensi dello Scambio di Note ha quindi effetto retroattivo, dalla data del conferimento del titolo in Austria.

La legge citata, però, si può applicare soltanto ai titoli accademici che sono stati conferiti dopo la sua entrata in vigore, ossia successivamente al 18 marzo 1992.

In attesa della dichiarazione di equipollenza da parte di un'università italiana, i possessori di un titolo accademico austriaco vengono ammessi con riserva a sostenere esami di Stato e a partecipare a tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e possono, sempre con riserva, essere iscritti negli albi professionali, purché dimostrino di aver presentato ad un'università italiana domanda di riconoscimento dell'equipollenza del titolo accademico da loro posseduto.

1 **Equivalenza del titolo ai fini dell'ammissione a concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo N. 165/2001**

L'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che nei casi in cui non è intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei ministri competenti in base al titolo richiesto per la partecipazione al concorso. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Le condizioni per cui ci si possa avvalere di detta norma sono la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea e il possesso di un titolo di studio rilasciato da un'istituzione ufficiale del sistema educativo di uno Stato membro.

L'ammissione avviene sotto condizione e contemporaneamente occorre rivolgersi quanto prima al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) per sapere quali documenti è necessario inviare per ottenere la valutazione del titolo estero allo scopo di essere ammesso a quel concorso. L'ufficio competente è lo stesso a cui bisogna inviare la domanda di riconoscimento ai soli fini della partecipazione a quel concorso citando i riferimenti del bando relativo. Questa procedura va quindi intrapresa solo nel momento in cui il concorso è già stato bandito dall'amministrazione.

Le domande vanno indirizzate alla:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio del Personale della Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
Tel.: 06 – 6899 7199, Fax: 06 – 6899 7280
e-mail: a.romano@funzionepubblica.it

Il funzionario competente è la dott.ssa Antonietta Romano.

2 Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero ai fini della partecipazione a concorsi pubblici ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001³

Ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di aspirare ai posti nella pubblica amministrazione in un ambito che non implica esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero che non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Questo riconoscimento vale in ogni modo esclusivamente per il concorso per il quale si è chiesta l'ammissione.

[L' Articololo12 della legge N.29/2006 pare revocare indirettamente l'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto si sottolinea che l'autorità scolastica possa riconoscere il titolo di studio per la partecipazione al concorso ma che preventivamente debba essere emesso il parere del Ministero della pubblica istruzione.]

3

L' art. 38 comma 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recita: „Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.“

2.1 Riconoscimento ai sensi dell'art. 379 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297⁴

L'art. 379 del testo unico in materia di legislazione scolastica (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994) è stato modificato dalla legge italiana n. 29 del 25 gennaio 2006, entrata in vigore il 23 febbraio 2006.

In conformità a questa modifica l'Intende scolastico competente può valutare la corrispondenza dei titoli di scuola elementare, media, superiore e delle qualifiche professionali a quelli italiani conseguiti da cittadini comunitari o di stati aderenti allo spazio economico europeo o alla Confederazione elvetica acquisiti in un altro Stato.

Le precedenti limitazioni di questo riconoscimento ai soli cittadini italiani e loro congiunti, emigrati per motivi lavorativi, non trovano più applicazione.

4

L'articolo del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 recita:

“379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica.

A. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli

2.2 Naturalizzazione e matrimonio

Ai sensi della legge n. 21 del 07.02.1990, il riconoscimento dei diplomi di scuola elementare, media e superiore è possibile anche per coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio o naturalizzazione. A tal fine occorre presentare domanda di equiparazione dei diplomi conseguiti all'estero con gli equivalenti titoli di studio italiani secondo le modalità previste dalla legge. Questo articolo rimane valido anche se viene di fatto superato dal nuovo articolo 379.

La domanda va inoltrata su carta bollata da 14,62 euro o alla domanda in carta semplice va applicata una marca da bollo del medesimo valore.

2.3 Equipollenza di titoli di studio stranieri ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 89 del 10 febbraio 1983

I cittadini italiani residenti in Alto Adige che conseguono un diploma di scuola superiore in paesi dell'area culturale confinante corrispondenti alle scuole italiane ma non presenti sul territorio provinciale in lingua tedesca, possono inoltrare domanda presso l'Intendente competente al fine di ottenere l'equipollenza del titolo straniero con l'equivalente titolo italiano.

2.4 Insegnanti: Riconoscimento ai fini dell'insegnamento presso scuole tedesche e ladine ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 427 – comma 4

Il riconoscimento è operato dal Ministero della pubblica istruzione di Roma. Le domande possono essere consegnate presso le Intendenze scolastiche competenti le quali provvedono alla loro trasmissione a Roma.

I funzionari competenti per il riconoscimento ai sensi del punto 3 sono le rispettive Intendenze scolastiche della Provincia Autonoma di Bolzano.

effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

B. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producono l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

C. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

D. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7

• **Intendenza Scolastica tedesca**

Ufficio assunzione e carriera del personale docente
Via Amba Alagi, 10
39100 Bolzano

dott.ssa Ingrid Plaickner, Tel. 0471/417577,
e-mail: Ingrid.Plaickner@schule.suedtirol.it
dott. Stephan Tschigg, Tel. 0471/417570,
e-mail: Stephan.Tschigg@schule.suedtirol.it

• **Intendenza Scolastica italiana**

Ufficio ordinamento scolastico
Via del Ronco, 2
39100 Bolzano
Fulvio Roseano, 0471/411416
e-mail: fulvio.roseano@provincia.bz.it

3 Riconoscimento di titoli nel settore dei servizi sociali ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale n. 16 dell'11 novembre 1997 concernente "Disposizioni sui servizi sociali in Alto Adige"

Per ottenere un riconoscimento - limitato al territorio dell'Alto Adige - relativo ad attestati di formazione ai fini dell'accesso a profili professionali che operano nel campo dei servizi sociali (OSS/Operatrice socio-sanitaria, OSA/ Operatrice socio-assistenziale, Assistente per soggetti portatori di handicap, assistente geriatrica e familiare, Assistente all'infanzia, Educatrice per soggetti portatori di handicap, Educatrice in convitto e servizio giovani, Educatrice) è possibile presentare domanda presso il competente Servizio sviluppo personale della Ripartizione 24 / Politiche Sociali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

E. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.

F. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

G. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

H. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Dott. Floriano Longhi
Servizio Sviluppo Personale
Ripartizione Politiche Sociali
Corso Libertà 15
39100 Bolzano
Tel. 0471 / 411594
Fax 0471 / 411515
floriano.longhi@provincia.bz.it

4 Immigrazione da stati terzi

„Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione - decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“ (D.P.R. n. 394/1999)

Grazie alle norme contenute nella legge sulla disciplina dell’immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi da parte di professionisti non comunitari avviene ora secondo analoghi criteri già previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare, oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può chiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai sensi delle direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, e dei decreti legislativi di recepimento in Italia n. 115/92 e n.319/94, grazie a quanto chiaramente disposto dall’art. 49 del D.P.R. 394/1999.

L’applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata, ma in concreto si può parlare di una “estensione” del diritto comunitario alle domande di riconoscimento che non provengono da professionisti comunitari.

Il riconoscimento viene effettuato dai ministeri competenti di Roma. Escluse le professioni del settore sanitario e scolastico, che sono rispettivamente riconosciute dal Ministero della Salute e dal Ministero della pubblica istruzione, la maggioranza delle professioni rientra nella competenza del Ministero della Giustizia.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

*Ministero della Giustizia
Settore Internazionale Reparto II - Ufficio III
Direzione Generale della Giustizia Civile -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70
00186 ROMA*

Persone di riferimento:

Antonella Pinori
Stefania Napoleoni
Franca Mancini

Telefono 06/68852314
Fax 06/68897350

Ricevimento pubblico:

Lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 - giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

Informazioni telefoniche:

Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 - venerdì dalle 15.00 alle 16.00.

5 Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera

La legge n. 364 del 15 novembre 2000 ratifica l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra. L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del giugno 1999 disciplina la libera circolazione tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

Sono quindi state introdotte agevolazioni tali da rendere, di fatto, la situazione dei cittadini elvetici analoga a quella dei cittadini comunitari.

In base all'Accordo, i professionisti che intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Confederazione Svizzera possono presentare domanda corredata dai documenti ai ministeri competenti (v. Lista delle professioni regolamentate).

Come per i professionisti comunitari nel caso in cui nell'esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti riguardo alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (quest'ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile) che ha lo scopo di colmare tali lacune.

Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio

Accordi bilaterali

ARGENTINA

Accordo firmato a Bologna il 3.12.97. Ratifica con L. 210 del 7.6.1999 su G.U. n.152 del 1.7.1999. Prevede il riconoscimento di titoli scolastici, intermedi e finali, ai fini della prosecuzione degli studi. E' entrato in vigore il 28 dicembre 1999.

AUSTRALIA

Processo Verbale firmato a Canberra il 24.10.97. Attuazione dell'art. 38 del X Protocollo di attuazione dell'Accordo culturale dell'8.1.75. E' una raccomandazione alle Università per una adeguata valutazione dei livelli corrispondenti dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi nei gradi universitari successivi.

AUSTRIA

Scambio di Note firmato il 28.01.1999 a Vienna, ratificato con Legge 322 del 10.10.2000 (su G.U. n. 261 dell'8.11.2000 - supplemento ordinario) in vigore dal'1.03.2001, con allegata tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi.

- Scambio di Note del 16 e 17 febbraio 2003, in vigore dal 1° aprile 2003, che integra e aggiorna la tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti, allegata allo scambio di Note del 28 gennaio 1999, e introduce una tabella di corrispondenza dei voti, in applicazione delle decisioni assunte dalla 16° Commissione mista di esperti.

ECUADOR

Accordo firmato a Quito il 7.3.1952. (L. n.187 del 9 maggio 1955 e DM 13 maggio 1961). Riconoscimento di 7 titoli accademici rilasciati dall'Università di Quito.

FRANCIA

- Scambio di lettere firmato a Roma 6.11.1984 (DPR n.106 del 2.3.1987).

Equipollenza a tutti gli effetti del "baccalauréat" e della "maturità" rilasciati rispettivamente dal Liceo "Chateaubriand" di Roma e "Leonardo da Vinci" di Parigi.

- Scambio di lettere firmato a Roma del 4.6.1996 e 14.6.1996 (Legge di ratifica n. 116 del 16.4.98 su G. U. n. 97 Serie Generale del 28.4.98). Equipollenza a tutti gli effetti del "baccalauréat" e della "maturità" rilasciati rispettivamente dai Licei "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino e da eventuali future sezioni staccate del Liceo "L. da Vinci" di Parigi. E' entrato in vigore il 10 aprile 2000.

- Accordo e Protocollo per l'istituzione dell' "Università italo-francese", firmato a Firenze il 6.10.1999, ratificato con Legge n. 26.05.2000 n. 161, su G.U. 141 del 19.06.2000.

Si tratta dell'istituzione di un centro per la promozione e finanziamento di collaborazioni interuniversitarie tra Atenei italiani e francesi, che prevedano corsi congiunti di studio con rilascio di doppi titoli, sia a livello di lauree che di dottorati di ricerca.

GERMANIA

Accordo firmato a Bonn il 20.9.1993. Ratificato con Legge 31.1. 1996 n. 49 ed entrato in vigore il 23.2.96. Riconoscimento reciproco di equipollenza dei titoli finali e periodi intermedi dell'istruzione superiore (=universitaria) ai soli fini prosecuzione degli studi.

Memorandum del 2.7.1974 ratificato con Legge 19.5.1975, n. 181 in vigore dal 19.7.1975. Riconoscimento dei titoli finali delle Scuole tedesche in Italia e, reciprocamente, di eventuali istituti italiani di istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti in Germania.

EX-JUGOSLAVIA

Accordo firmato a Roma 18.2.83. Legge di Ratifica n. 971 del 13.12.84. Suppl. ordinario n. 24 del 29.1.85. Riconoscimento titoli accademici, con tabella allegata di corrispondenza.

Entrato in vigore il 3.6.85, è attualmente sospeso con:

- La Repubblica Fed. Jugoslavia dal 9.1.1996 (G.U. Serie Generale n.26 del 1.2.96)
- Croazia dal 31.1.1995 (G.U. Serie Gen. n. 81 del 6.4.95)
- Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia dal 24.2.1995 (G.U. serie generale n. 101 del 3.5.95)
- Bosnia Erzegovina dal 22.03.1999.

MALTA

Processo Verbale della 1° riunione della Commissione Mista di esperti (La Valletta, 29-31 ottobre 1991) sul riconoscimento dei titoli finali di studio dell'istruzione scolastica. E' un'intesa amministrativa, con vigenza immediata, esecutiva parzialmente degli impegni previsti dall'art.3 dell'Accordo Culturale tra Italia e Malta del 28.7.1967.

Prevede il riconoscimento per l'ammissione alle Università italiane di un "Diploma Unico Maltese" attestante specifici requisiti, sostitutivo delle precedenti certificazioni miste e complementari, per singole materie e livelli, maltesi e britanniche.

MESSICO

Accordo firmato a Città del Messico il 12.8.1980. Ratificato con Legge n. 285 del 27.4.1982 in vigore dal 5.12.83. Riconoscimento solo per la continuazione degli studi di titoli scolastici ed accademici. Per la parte relativa ai titoli accademici, l'accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l'elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi.

REGNO UNITO

Accordo tramite Scambio di lettere fatto a Roma il 21.5 e il 18.6.96. (Legge di Ratifica n. 121 del 16.4.98 su G.U. n. 99 del 30.4.98). Entrato in vigore il 5 marzo 1999.

Riconoscimento ai soli fini dell'iscrizione universitaria dei titoli delle scuole britanniche in Italia (St. George's School e The New School di Roma e Sir James Henderson di Milano).

SLOVENIA

Memorandum d'intesa firmato a Roma il 10.7.1995 L. n. 103 del 7.4.97 su G.U. n. 93 del 22.4.97. Entrato in vigore il 6.8.97

Detto Memorandum ha ripristinato l'applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il 20.9.94) dell'Accordo con la ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia, in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell'istruzione universitaria italiana.

S. MARINO

Accordo del 28.4.1983 (L. n. 760 del 18.10.1984). Impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, da cui:

- Scambio di Note firmato il 9.7.1991 sul riconoscimento del Liceo Scientifico di S. Marino;
- Scambio di Note firmato a Roma il 31.5.1990 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi storici (Decreto MURST dell'11.6.1990 su G.U. n.137 del 14.6.1990).
- Scambio di Lettere sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in "Ingegneria Economico-gestionale", firmato a Roma il 16.7.99, in vigore dal 28.11.2000.
- Scambio di Lettere sul riconoscimento dei titoli, finale e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese firmato in San Marino il 20 gennaio 2000, con vigenza immediata.

SPAGNA

In attuazione degli articoli 5 e 10 dell'Accordo Culturale tra Italia e Spagna fatto a Roma l'11.8.1955, è stato firmato a Roma il 14 luglio 1999 uno Scambio di Note con allegate Risoluzioni A (per i titoli accademici) e B (per i titoli scolastici intermedi e finali, sia delle scuole metropolitane che delle scuole di un Paese funzionanti nel territorio dell'altro), con vigenza immediata.

La nuova intesa

- abroga le tabelle di equipollenza già allegate al precedente Scambio di Note del 20.8 e 22.11.1963
- modifica lo Scambio di Note del 27.11.84 sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia
- limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali. (su G.U. n.11 - SUPPL. ORD. 15.01.2000).

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna, che integra e modifica lo Scambio di Note del 27.11.1984 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dai Licei italiani in Spagna e dai Licei spagnoli in Italia, firmato a Roma il 26 luglio 2000 e il 23 maggio 2001. Vigenza immediata (23.05.2001).

L'intesa modifica l'esame finale di lingua e cultura italiana presso il Liceo

spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell'accesso all'Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell'esame di stato finale degli Istituti italiani d'istruzione secondaria di 2° grado.

S. SEDE

Scambio di Note del 25.1.1994 (recepito con DPR 2.2.94, n. 175 in G.U. n. 62 del 16.3.94) attuativo dell'art.40 del Concordato dell'11.2.1929 e dell'art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18.2.1984. Riconoscimento come "Diploma universitario" e come "laurea" rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di "Teologia" e di "Sacra Scrittura".

SVIZZERA

- Scambio di lettere firmato a Roma (22.8.1996 - 6.9.1996), ratificato con Legge 30.7.1998 n. 294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del 20.8.98. E' entrato in vigore il 5.02.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell'iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera.
- Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario. Firmato a Berna il 7 dicembre 2000.

Attuazione con ratifica presidenziale. In vigore il 1 agosto 2001.

Convenzioni multilaterali

UNESCO: STATI ARABI ED EUROPEI RIVIERASCHI DEL MEDITERRANEO

Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo (Nizza, 17 dicembre 1976).

- Legge di ratifica in Italia n. 965 del 21.11.1980, su G.U. n.17 del 19.1.1981 (in vigore dal 14.5.81)

** Vi hanno aderito solo alcuni degli Stati aventi diritto. Questa Convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell'Italia con i Paesi arabi rivieraschi aderenti, nonché con i Paesi europei rivieraschi del Mediterraneo aderenti a questa Convenzione ma non a quella di Lisbona.*

PAESI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA "REGIONE EUROPEA" DELL'UNESCO

Convenzione congiunta di Lisbona (Lisbona, 11 aprile 1997)

Legge di ratifica 11 luglio 2002, n.148, su G.U. supplemento ordinario Serie generale n. 173 del 25.07.2002, in vigore dal 26.07.2002.

Sostituisce, assorbendole e allargandone la portata, le precedenti Convenzioni settoriali (titoli di ammissione all'Università, studi universitari intermedi, titoli universitari finali, ecc.) firmate dall'Italia in sede di Consiglio d'Europa o di UNESCO, che si elencano di seguito e che restano in vigore tra l'Italia e i Paesi che hanno aderito alle medesime ma non alla nuova Convenzione di Lisbona.

CONSIGLIO D'EUROPA

- Convenzione Europea relativa all'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'istruzione universitaria (Parigi, 11.12.1953)
Legge di ratifica in Italia n.901 del 19.7.1956, su G.U. n. 207 del 20.8.1956 (in vigore dal 31.10.1956)
- Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione (Strasburgo, 3.6.1964)
Legge di ratifica n.444 del 3.6.1966, su G.U. n.158 del 28.6.66. In vigore dal 21.10.1966.
- Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari (Parigi, 15.12.1956)
Legge di ratifica in Italia n. 157 del 4.2.1958, su G.U. n. 69 del 20.3.1958 (in vigore dal 29.3.1958)
- Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Parigi , 14.12.1959)
Ratificata con Legge n. 1940 del 31.12.1962, su G.U. n. 49 del 20.2.1963 (in vigore dal 7.9.1963)
- Convenzione europea sull'equipollenza generale dei periodi di studio universitari (6.11.1990)
L. di ratifica n. 258 del 14.7.93 su G.U. n. 178 S.O. del 31.7.1993 in vigore dall'1.3.1994.

UNESCO: STATI DELLA "REGIONE EUROPA"

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'Istruzione Superiore (universitaria) negli Stati della Regione Europa (21.12.1979).

Legge di ratifica n. 376 del 4.6.1982 su G.U. n. 168 S.O. del 21.6.1982 (in vigore dal 20.2.1983).

Fonte: Ministero per gli Affari esteri www.esteri.it

